

REGIONE	BASILICATA	SINTESI SCHEDA
LEGGE	<p>L.R. 12 dicembre 2014, n. 37 "Promozione e sviluppo dello spettacolo" <i>Legge aggiornata e coordinata con: L.R. 17 aprile 2015, n. 16</i></p> <p style="text-align: right;"><i>A cura di Antonella Iallorezi e Mimma Gallina</i></p>	
1. PRINCIPI	A. Obiettivi e finalità	<p>Art. 1 (Principi generali) 1. La Regione Basilicata considera la dimensione culturale un fondamentale perno di crescita, di sviluppo qualificato e riconosce nello spettacolo uno strumento fondamentale di espressione artistica e di libertà creativa per la crescita culturale, l'aggregazione e l'integrazione sociale, per lo sviluppo economico, per la creazione di nuova occupazione, un modello efficace ed importante dell'identità dei territori. Concorre alla promozione delle attività di spettacolo nel rispetto dell'autonomia della programmazione. 2. La Regione Basilicata promuove ogni utile intesa con lo Stato, opera con gli Enti locali ed altri istituti pubblici di settore e favorisce l'apporto degli operatori privati secondo principi di leale collaborazione e di mutuo riconoscimento, sviluppando la programmazione integrata degli interventi in materia di attività culturali e spettacolo, nonché adeguate forme di consultazione, informazione e coordinamento, anche con le istituzioni universitarie, di ricerca e di cultura, con l'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (AGIS) e sostenendo forme di partenariato pubblico-privato, quale modalità privilegiata per la realizzazione di progetti integrati a livello territoriale e plurisetoriale. 3. La Regione orienta gli interventi in materia di spettacolo, avendo riguardo in particolare alla produzione, alla circuitazione degli eventi, alla mobilità, alla formazione del pubblico, perseguendo la più ampia partecipazione degli spettatori e un'equilibrata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio regionale, riservando speciale attenzione alle aree meno servite e svantaggiate.</p> <p>Art. 2 (Obiettivi strategici e strumenti) 1. La Regione Basilicata concorre allo sviluppo del sistema dello spettacolo, favorendo la qualità dell'offerta, anche a carattere internazionale e multidisciplinare, e la pluralità delle espressioni artistiche, i progetti e i processi di lavoro a carattere innovativo, la qualificazione delle competenze artistiche, l'interazione tra lo spettacolo e l'intera filiera culturale, educativa e del turismo; determina i presupposti per un riequilibrio territoriale dell'offerta e della domanda; sostiene la capacità di operare in rete tra soggetti e strutture del sistema artistico e culturale pubblico e privato. 2. Favorisce il ricambio generazionale valorizzandone il potenziale creativo e sostenendo la capacità dei soggetti di elaborare strategie di comunicazione innovative idonee a raggiungere un pubblico nuovo e diversificato, nonché di ottenere riconoscimenti dalla critica nazionale ed internazionale. 3. La Regione Basilicata sostiene la programmazione, la promozione, la produzione dello spettacolo, mediante: a) la valorizzazione e la salvaguardia delle specificità del patrimonio culturale diffuso della Regione; b) la promozione di iniziative di produzione e di diffusione dello spettacolo e dell'offerta culturale; c) il sostegno delle "eccellenze artistiche regionali" di cui all'art. 12, definite, previo parere della competente Commissione consiliare, con apposito provvedimento della Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e sentito l'Osservatorio di cui al successivo art. 10; d) il sostegno dell'imprenditoria giovanile nel settore dello spettacolo per la creazione di nuove occupazioni. 4. Al fine di regolare gli strumenti d'impatto e rafforzare l'azione di governance, soprattutto in termini di coerenza e di efficacia, la Regione Basilicata riconosce: a) nella programmazione triennale e relativa dotazione finanziaria per annualità, lo strumento primario di intervento per l'attivazione delle proprie azioni; b) nella pianificazione annuale e relativa dotazione finanziaria, lo strumento di concretizzazione delle attività dello spettacolo c) nell'Osservatorio, di cui al successivo art. 10, lo strumento di supporto alla programmazione regionale e di monitoraggio delle attività dello spettacolo.</p>

1. PRINCIPI

B. Strumenti di programmazione

Art. 2 (Obiettivi strategici e strumenti)

(...)

4. Al fine di regolare gli strumenti d'impatto e rafforzare l'azione di governance, soprattutto in termini di coerenza e di efficacia, la Regione Basilicata riconosce:

- a) nella programmazione triennale e relativa dotazione finanziaria per annualità, lo strumento primario di intervento per l'attivazione delle proprie azioni;
- b) nella pianificazione annuale e relativa dotazione finanziaria, lo strumento di concretizzazione delle attività dello spettacolo
- c) nell'Osservatorio, di cui al successivo art. 10, lo strumento di supporto alla programmazione regionale e di monitoraggio delle attività dello spettacolo.

Art. 8 (Programma regionale per lo spettacolo)

1. Il Consiglio regionale, in coerenza con gli obiettivi della legge di stabilità ed in armonia con la programmazione regionale di settore, approva il Programma regionale per lo spettacolo, su proposta della Giunta, previo parere della competente Commissione consiliare.

2. Il programma ha durata triennale e stabilisce in particolare:

- a) le finalità generali dell'intervento regionale nel settore e le priorità tra i diversi tipi di iniziative, attività e progetti;
- b) le modalità operative con cui gli enti locali, gli operatori e i soggetti dello spettacolo, secondo il principio di sussidiarietà, interagiscono all'interno del sistema regionale dello spettacolo;
- c) le priorità con particolare attenzione alle attività di spettacolo rivolte con finalità educative al mondo della scuola;
- d) gli indicatori per le verifiche di efficienza e di efficacia degli interventi;
- e) le modalità per la realizzazione del monitoraggio sull'effettivo svolgimento delle attività in base alle quali sono concessi i contributi;
- f) le risorse finanziarie necessarie per la sua attuazione.

3. Il Programma regionale per lo spettacolo è attuato attraverso il Piano annuale dello spettacolo.

4. Il Programma triennale è approvato entro il 31 dicembre di ogni triennio.

Art. 9 (Piano annuale per lo spettacolo)

1. Il Piano annuale per lo spettacolo è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare ed attua il Programma triennale avendo cura di salvaguardare la qualità e l'equilibrio territoriale. In particolare:

- a) indica le modalità e i tempi per la realizzazione degli interventi e dei progetti;
 - b) definisce le iniziative culturali e promozionali che coinvolgono i soggetti dello spettacolo e riguardano l'intero territorio regionale, i requisiti, le modalità di ammissione al contributo regionale e le caratteristiche qualitative e quantitative delle iniziative rientranti nelle attività oggetto del sostegno;
 - c) privilegia le iniziative che favoriscono l'utilizzo di personale artistico lucano;
 - d) ripartisce le risorse finanziarie previste dal Programma regionale di cui all'art. 8. 2. Il Piano assicura, altresì, che:
 - a) i contributi finanziari siano disposti sulla base dei costi effettivi sostenuti dai soggetti beneficiari, secondo i criteri di valutazione dei progetti ed il sistema di valutazione adottato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT) con Decreto 1° luglio 2014, articolato per qualità artistica e dimensione quantitativa;
 - b) la concessione di un acconto fino ad un massimo del cinquanta per cento del contributo assegnato e la differenza dopo la presentazione della rendicontazione delle spese effettive e la verifica dei contratti nazionali di lavoro della categoria spettacolo
3. Il Piano annuale è approvato entro il 31 gennaio di ogni anno.

Art. 10 (Osservatorio regionale per lo Spettacolo)

1. E' istituito, senza oneri per la finanza regionale, l'Osservatorio Regionale per lo Spettacolo, incardinato nell'Ufficio competente, al fine di favorire la promozione e lo sviluppo dei processi culturali regionali.

(...)

Art. 2 (Obiettivi strategici e strumenti)
Art. 8 (Programma regionale per lo spettacolo)
Art. 9 (Piano annuale per lo spettacolo)
Art. 10 (Osservatorio regionale per lo Spettacolo)

Gli strumenti di programmazione che la legge individua "al fine di regolare gli strumenti d'impatto e rafforzare l'azione di governance", sono la programmazione triennale, la pianificazione annuale e relative dotazioni finanziarie e l'Osservatorio, inteso come supporto alla programmazione e di monitoraggio.

In intesi: i programmi triennali (anche alla luce dei programmi approvati) indicano la visione generale, contengono una valutazione del triennio precedente e le considerazioni e le scelte che portano al nuovo programma, i Piani annuali rappresentano lo strumento operativo ovvero il "regolamento" che di anno in anno definisce i parametri per accedere al sostegno.

Nel dettaglio: il Programma regionale per lo spettacolo è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, previo parere della competente Commissione consiliare. Il programma stabilisce le priorità degli interventi, le modalità operative con cui enti locali e soggetti dello spettacolo interagiscono secondo il principio di sussidiarietà nel sistema regionale dello spettacolo, gli indicatori, i criteri del monitoraggio, le risorse.

Il piano annuale è approvato dalla Giunta previo parere della Commissione consiliare competente. Attua il Programma triennale indicando modalità e tempi per la realizzazione degli interventi. Definisce requisiti e modalità di ammissione ai contributi regionali allineandosi ai criteri di valutazione adottati dal MIBACT col DM 1° luglio 2014, con riferimento a qualità artistica e dimensione quantitativa.

Si privilegiano le iniziative "che favoriscono l'utilizzo di personale artistico lucano" e si esercita il monitoraggio sul rispetto dei contratti nazionali di lavoro della categoria.

(Per il funzionamento dell'osservatorio -anche in quanto strumento di programmazione- si rimanda ai campi 1.C *Strumenti di consultazione* e 8.J *Osservatorio*)

<p>1. PRINCIPI</p>	<p>C. Strumenti di consultazione</p>	<p>Art. 1 (Principi generali) (...) 2. La Regione Basilicata promuove ogni utile intesa con lo Stato, opera con gli Enti locali ed altri istituti pubblici di settore e favorisce l'apporto degli operatori privati secondo principi di leale collaborazione e di mutuo riconoscimento, sviluppando la programmazione integrata degli interventi in materia di attività culturali e spettacolo, nonché adeguate forme di consultazione, informazione e coordinamento, anche con le istituzioni universitarie, di ricerca e di cultura, con l'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (AGIS) e sostenendo forme di partenariato pubblico-privato, quale modalità privilegiata per la realizzazione di progetti integrati a livello territoriale e plurisetoriale. (...)</p> <p>Art. 2 (Obiettivi strategici e strumenti) (...) 4. Al fine di regolare gli strumenti d'impatto e rafforzare l'azione di governance, soprattutto in termini di coerenza e di efficacia, la Regione Basilicata riconosce: (...) c) nell'Osservatorio, di cui al successivo art. 10, lo strumento di supporto alla programmazione regionale e di monitoraggio delle attività dello spettacolo.</p> <p>Art. 6 (Funzioni della Regione) 1. La Regione esercita le funzioni di programmazione ed impulso promozionale, di indirizzo e monitoraggio in materia di spettacolo di cui alla presente legge ed assicura azioni equilibrate ed omogenee, ed in particolare: (...) c) approva e attua il programma triennale e il piano annuale dello spettacolo e definisce gli strumenti per la verifica del conseguimento degli obiettivi in essi indicati; (...)</p> <p>Art. 10 (Osservatorio regionale per lo Spettacolo) 1. E' istituito, senza oneri per la finanza regionale, l'Osservatorio Regionale per lo Spettacolo, incardinato nell'Ufficio competente, al fine di favorire la promozione e lo sviluppo dei processi culturali regionali. 2. L'Osservatorio, i cui componenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composto: a) da un rappresentante dei comuni designato dall'ANCI regionale; b) dal dirigente dell'Ufficio "Sistemi culturali e turistici e cooperazione internazionale"; c) da un rappresentante dei settori in cui si articola l'Albo regionale degli operatori dello spettacolo; d) da un rappresentante dell'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (AGIS); e) da due rappresentanti dei Conservatori di musica; f) un rappresentante dei lavoratori del settore indicato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative [2]. 3. Le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono stabilite con specifico regolamento del Dirigente competente. 4. L'Osservatorio si riunisce almeno tre volte l'anno ed esprime un parere non vincolante sulle funzioni di cui all'art. 6, comma 1, punto c). 5. I componenti restano in carica tre anni ed entro il 31 dicembre di ogni anno presentano alla Giunta regionale una relazione illustrativa dell'attività svolta. 6. L'attività dell'Osservatorio, in ottemperanza a quanto previsto dalle norme di legge (decreto legislativo 33/2013) è resa pubblica e diffusa attraverso il sito basilicatanet della Regione Basilicata. 7. La partecipazione all'Osservatorio è gratuita e dà diritto solo al rimborso delle spese di viaggio</p>	<p>Art. 1 (Principi generali) Art. 2 (Obiettivi strategici e strumenti) Art. 6 (Funzioni della Regione) Art. 10 (Osservatorio regionale per lo Spettacolo)</p> <p>In collegamento col ruolo che attribuisce agli operatori privati e alla programmazione integrata, la Regione Basilicata promuove forme di consultazione con l'AGIS, che tuttavia non sono specificate se non nella disciplina relativa all'Osservatorio Regionale per lo Spettacolo. In quanto strumento di supporto alla programmazione regionale e di monitoraggio, l'Osservatorio riveste quindi anche una funzione di consultazione e rappresentanza. I componenti, nominati con decreto del Presidente della Giunta infatti rappresentano il complesso dei soggetti interessati alle politiche regionali: l'ANCI regionale, un rappresentante dei settori in cui si articola l'Albo regionale degli operatori dello spettacolo (vedi campo 2.C Riconoscimento), un rappresentante AGIS, due dei Conservatori di musica, uno dei lavoratori indicato dalle organizzazioni sindacali "comparativamente più rappresentative", oltre al dirigente dell'Ufficio regionale "Sistemi culturali e turistici e cooperazione internazionale". Il funzionamento dell'Osservatorio è stabilito con regolamento del Dirigente competente (gli uffici regionali hanno quindi un ruolo rilevante nell'osservatorio), si riunisce almeno tre volte l'anno ed esprime un parere non vincolante sul programma triennale, il piano annuale dello spettacolo e gli strumenti indicati.</p>
	<p>D. Ambiti</p>	<p>Art. 3 (Attività dello spettacolo) 1. Sono oggetto di promozione, valorizzazione e sostegno, da parte della Regione Basilicata, tutte le attività dello spettacolo nelle sue molteplici espressioni e in tutte le forme possibili di creatività, prodotte da soggetti pubblici e privati.</p>	<p>Art. 3 (Attività dello spettacolo)</p> <p>La promozione e il sostegno riguarda tutti le espressioni e forme delle attività di spettacolo non solo dal vivo, prodotte da soggetti pubblici e privati. Non si precisano i generi: cinema e audiovisivi sembrerebbero compresi (non si individuano tuttavia linee precise di finanziamento collegate alla presente legge).</p>
<p>2. MODALITA' DI INTERVENTO</p>	<p>A. Attività diretta</p>	<p>Art. 1 (Principi generali) (...) 2. La Regione Basilicata promuove ogni utile intesa con lo Stato, opera con gli Enti locali ed altri istituti pubblici di settore e favorisce l'apporto degli operatori privati secondo principi di leale collaborazione e di mutuo riconoscimento, sviluppando la programmazione integrata degli interventi in materia di attività culturali e spettacolo, nonché adeguate forme di consultazione, informazione e coordinamento, anche con le istituzioni universitarie, di ricerca e di cultura, con l'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (AGIS) e sostenendo forme di partenariato pubblico-privato, quale modalità privilegiata per la realizzazione di progetti integrati a livello territoriale e plurisetoriale. (...)</p> <p>Art. 6 (Funzioni della Regione) (...) 2. La Regione promuove la diffusione e lo sviluppo della cultura dello spettacolo anche attraverso collaborazioni e progetti comuni con lo Stato, le regioni, gli istituti e i centri nazionali ed internazionali, in particolare nell'ambito dell'Unione Europea.</p>	<p>Art. 1 (Principi generali) Art. 6 (Funzioni della Regione)</p> <p>Fra i principi generali della legge, un particolare rilievo ha la scelta di operare sviluppando la programmazione integrata e sostenendo il partenariato pubblico-privato. Non sono presenti nella legge indicazioni relative ad attività direttamente realizzata se non, indirettamente, nel richiamo a progetti comuni con lo Stato, enti e organismi nazionali ed internazionali.</p>

	<p>B. Attività partecipate</p>	<p>Art. 7 (Funzioni dei Comuni) 1. I Comuni esercitano le seguenti funzioni: (...) c) partecipano, in forma diretta o convenzionata, con l'assunzione di relativi oneri, alla costruzione e gestione di soggetti stabili; (...) 2. I Comuni, nel contesto della programmazione regionale e negli ambiti territoriali di competenza: (...) d) partecipano, anche in forma associata, alla distribuzione della produzione teatrale, musicale, bandistica e della danza, corale sul territorio;</p> <p>Art. 12 (Elenco delle "Eccellenze artistiche regionali") Elenco delle "Eccellenze artistiche regionali" 1. E' istituito l'elenco delle "Eccellenze artistiche regionali" ovvero soggetti che svolgono attività di spettacolo di rilevanza regionale. (...) 4. Il Teatro "Francesco Stabile" di Potenza, da sempre luogo di eccellenza dello spettacolo dal vivo, è riconosciuto "Teatro Storico Lucano".</p> <p>Art. 16 (Istituzioni e organismi d'interesse regionale) 1. La Regione può aderire o partecipare alla costituzione di enti o fondazioni di cui all'articolo 12 del Codice Civile che, senza scopi di lucro, abbiano finalità nei settori di cui alla presente legge.</p>	<p>Art. 7 (Funzioni dei Comuni) Art. 12 (Elenco delle "Eccellenze artistiche regionali") Art. 16 (Istituzioni e organismi d'interesse regionale)</p> <p>Non mancano nella legge riferimenti alle attività partecipate dalla Regione e dai Comuni per quanto non nominate e neppure chiaramente indicate per tipologia (per esempio TRIC, Centri, Circuiti). I Comuni possono partecipare in forma diretta o convenzionata alla costruzione e gestione di soggetti stabili e partecipare, anche in forma associata, alla distribuzione della produzione teatrale sul territorio. Con un articolo ad hoc, si prevede che anche la Regione possa aderire o partecipare alla costituzione di enti o fondazioni senza scopo di lucro coerenti con le finalità della legge. L'elenco delle "Eccellenze artistiche regionali" (vedi campo 2.C Riconoscimento) riconosce il Teatro "Francesco Stabile" di Potenza, come "Teatro Storico Lucano".</p>
<p>2. MODALITA' DI INTERVENTO</p>	<p>C. Riconoscimento</p>	<p>Art. 2 (Obiettivi strategici e strumenti) (...) 3. La Regione Basilicata sostiene la programmazione, la promozione, la produzione dello spettacolo, mediante: (...) c) il sostegno delle "eccellenze artistiche regionali" di cui all'art. 12, definite, previo parere della competente Commissione consiliare, con apposito provvedimento della Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e sentito l'Osservatorio di cui al successivo art. 10; (...)</p> <p>Art. 6 (Funzioni della Regione) 1. La Regione esercita le funzioni di programmazione ed impulso promozionale, di indirizzo e monitoraggio in materia di spettacolo di cui alla presente legge ed assicura azioni equilibrate ed omogenee, ed in particolare: (...) e) definisce i requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo regionale degli operatori culturali;</p> <p>Art. 11 (Albo regionale) 1. E' istituito presso il Dipartimento Presidenza, Ufficio sistemi culturali turistici e cooperazione internazionale, l'Albo regionale articolato in due sezioni: a) sezione degli operatori dello spettacolo [dal vivo] [3] riconosciuti dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT) ai sensi del D.M. 12 novembre 2007 e successive modifiche; b) sezione degli operatori dello spettacolo [dal vivo] [4] non riconosciuti. 2. L'iscrizione all'Albo è condizione per accedere ai contributi disposti dalla Regione Basilicata, anche a valere sui fondi nazionali e comunitari ed è riservata a soggetti pubblici e privati che, a prescindere dalla forma giuridica, abbiano sede legale in Basilicata, siano formalmente costituiti e dotati di statuti coerenti con le finalità e le tipologie di attività e progetti previsti dalla presente legge ed operino nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro. 3. L'Albo è istituito ed è aggiornato secondo criteri e modalità stabiliti con provvedimento dell'Ufficio competente, sentito l'Osservatorio di cui all'art. 10. 4. È motivo di esclusione dall'albo il mancato rispetto del CCNL della categoria nonché il mancato rispetto delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro.</p> <p>Art. 12 (Elenco delle "Eccellenze artistiche regionali") 1. È istituito l'elenco delle "Eccellenze artistiche regionali" ovvero soggetti che svolgono attività di spettacolo di rilevanza regionale. 2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce i requisiti per ottenere il riconoscimento sulla base delle seguenti indicazioni: a) previsione nello statuto o nell'atto costitutivo della finalità di produzione e promozione dello spettacolo; b) sede in Basilicata; c) svolgimento negli ultimi tre anni di una documentata attività di elevato interesse culturale, anche con valenza di carattere educativo. 3. Il possesso dei requisiti dei soggetti iscritti è verificato ogni due anni. L'assenza anche di uno solo dei requisiti previsti determina la cancellazione d'ufficio dall'elenco. 4. Il Teatro "Francesco Stabile" di Potenza, da sempre luogo di eccellenza dello spettacolo dal vivo, è riconosciuto "Teatro Storico Lucano".</p>	<p>Art. 2 (Obiettivi strategici e strumenti) Art. 6 (Funzioni della Regione) Art. 11 (Albo regionale) Art. 12 (Elenco delle "Eccellenze artistiche regionali")</p> <p>La legge prevede il sostegno alle "eccellenze artistiche regionali" -definite, previo parere della Commissione consiliare- e istituisce l'Albo regionale degli operatori culturali. L'Albo è istituito presso il Dipartimento competente e è diviso in due sezioni: operatori dello spettacolo riconosciuti dal MIBAC con rif. al D.M. 12 novembre 2007 (e decreti successivi) e non riconosciuti. L'iscrizione all'Albo è condizione per accedere ai contributi, riguarda soggetti pubblici e privati con sede in Basilicata. Il mancato rispetto del CCNL e delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro è motivo di esclusione. Le "eccellenze artistiche regionali" sono soggetti "che svolgono attività di spettacolo di rilevanza regionale". La Giunta definisce i requisiti per il riconoscimento che, oltre alla sede in Basilicata, comportano una documentata attività di elevato interesse culturale e educativo nel triennio precedente. L'unica organizzazione espressamente nominata è il Teatro "Francesco Stabile" di Potenza, riconosciuto "Teatro Storico Lucano".</p>

<p>2. MODALITA' DI INTERVENTO</p>	<p>D. Altre modalità di intervento</p>	<p>Art. 11 (Albo regionale) (...) 2. L'iscrizione all'Albo è condizione per accedere ai contributi disposti dalla Regione Basilicata, anche a valere sui fondi nazionali e comunitari ed è riservata a soggetti pubblici e privati che, a prescindere dalla forma giuridica, abbiano sede legale in Basilicata, siano formalmente costituiti e dotati di statuti coerenti con le finalità e le tipologie di attività e progetti previsti dalla presente legge ed operino nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro.</p> <p>Art. 13 (Convenzioni e accordi) 1. La Regione, in cooperazione con partner pubblici e privati e per la realizzazione di progetti di interesse regionale, nazionale e comunitario, stipula convenzioni con soggetti pubblici e operatori culturali di rilievo regionale e nazionale nel settore dello spettacolo e delle attività culturali, inseriti nell'Albo regionale e dotati di adeguate risorse organizzative, produttive, finanziarie. 2. La Regione, anche su indicazione degli Enti locali, può stipulare convenzioni, di norma pluriennali, con soggetti pubblici e privati, dotati di adeguate risorse produttive e finanziarie. 3. Le convenzioni indicano: a) le attività e i progetti da realizzare; b) gli oneri a carico dei firmatari; c) l'arco temporale e le modalità di attuazione; d) i soggetti attuatori; e) le modalità di attuazione, anche ricorrendo alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.</p>	<p>Art. 11 (Albo regionale) Art. 13 (Convenzioni e accordi)</p> <p>Premesso che l'iscrizione all'Albo (quindi il riconoscimento regionale) è condizione per accedere ai contributi (che sono la principale forma di sostegno indicata dalla legge), per la realizzazione di progetti di interesse regionale, nazionale e comunitario, la Regione, anche su indicazione degli Enti locali, può stipulare convenzioni, di norma pluriennali, con soggetti pubblici e privati, dotati di adeguate risorse produttive e finanziarie. Le convenzioni indicano: i progetti da realizzare, oneri a carico dei firmatari, arco temporale, modalità di attuazione, soggetti attuatori.</p>
<p>3. RIFERIMENTI A NORMATIVE ITALIANE E INTERNAZIONALI, FUNZIONI DEGLI ENTI PUBBLICI</p>	<p>A. Riferimenti alla legge istitutiva FUS e altre normative statali legate allo spettacolo</p>	<p>Art. 6 (Funzioni della Regione) 1. La Regione esercita le funzioni di programmazione ed impulso promozionale, di indirizzo e monitoraggio in materia di spettacolo di cui alla presente legge ed assicura azioni equilibrate ed omogenee, ed in particolare: (...) h) stabilisce criteri di valutazione dei progetti degli organismi a carattere professionale secondo il sistema di valutazione adottato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT) con Decreto ministeriale 1° luglio 2014, articolato per qualità artistica e dimensione quantitativa, con facoltà di riduzione degli indici percentuali adottati dal predetto MIBACT.</p> <p>Art. 9 (Piano annuale per lo spettacolo) 2. Il Piano assicura, altresì, che: a) i contributi finanziari siano disposti sulla base dei costi effettivi sostenuti dai soggetti beneficiari, secondo i criteri di valutazione dei progetti ed il sistema di valutazione adottato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT) con Decreto 1° luglio 2014, articolato per qualità artistica e dimensione quantitativa;</p> <p>Art. 11 (Albo regionale) 1. E' istituito presso il Dipartimento Presidenza, Ufficio sistemi culturali turistici e cooperazione internazionale, l'Albo regionale articolato in due sezioni: a) sezione degli operatori dello spettacolo [dal vivo] [3] riconosciuti dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT) ai sensi del D.M. 12 novembre 2007 e successive modifiche;</p> <p>Art 15 (Fondo unico regionale per lo spettacolo [dal vivo]) 1. E' istituito il Fondo unico per lo spettacolo [dal vivo] [6], di seguito denominato FURS (Fondo Unico Regionale per lo Spettacolo), finalizzato a sostenere ed incrementare le attività nei settori dello spettacolo [dal vivo] [7] con priorità per i soggetti pubblici e privati già riconosciuti dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT) di cui al D.M. 12 novembre 2007 e successive modificazioni</p>	<p>Art. 6 (Funzioni della Regione) Art. 9 (Piano annuale per lo spettacolo) Art. 11 (Albo regionale) Art. 15 (Fondo unico regionale per lo spettacolo [dal vivo])</p> <p>Le legge, che è di poco successiva al DM 1/7/2014 a valere sul FUS, si ispira e è allineata ai criteri ministeriali per quanto riguarda i criteri di valutazione, e in particolare l'articolazione in qualità artistica e dimensione quantitativa, fatta salva la facoltà di ridurre gli indici percentuali adottati (concetto ribadito nel Piano annuale per lo spettacolo). L'Albo regionale prevede due diverse sezioni: gli operatori dello spettacolo riconosciuti e non riconosciuti dal Ministero. Il Fondo unico regionale per lo spettacolo (FURS) assegna priorità ai soggetti pubblici e privati riconosciuti dal Ministero</p>
<p>B. Riferimenti ad altre Normative statali</p>	<p>Art. 13 (Convenzioni e accordi) (...) 2. La Regione, anche su indicazione degli Enti locali, può stipulare convenzioni, di norma pluriennali, con soggetti pubblici e privati, dotati di adeguate risorse produttive e finanziarie. 3. Le convenzioni indicano: a) le attività e i progetti da realizzare; b) gli oneri a carico dei firmatari; c) l'arco temporale e le modalità di attuazione; d) i soggetti attuatori; e) le modalità di attuazione, anche ricorrendo alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.</p>	<p>Art. 13 (Convenzioni e accordi)</p> <p>Regione può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati, per le modalità di attuazione, si fa riferimento agli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"</p>	
<p>C. Riferimenti a normative e accordi Europei e internazionali</p>	<p>nessun riferimento</p>	<p>nessun riferimento</p>	
<p>D. Riferimenti ad altre leggi regionali</p>	<p>nessun riferimento</p>	<p>nessun riferimento rilevante</p>	

<p>3. RIFERIMENTI A NORMATIVE ITALIANE E INTERNAZIONALI, FUNZIONI DEGLI ENTI PUBBLICI</p>	<p>E. Funzione degli Enti locali</p>	<p>Art.1 (Principi generali) (...) 2. La Regione Basilicata promuove ogni utile intesa con lo Stato, opera con gli Enti locali ed altri istituti pubblici di settore e favorisce l’apporto degli operatori privati secondo principi di leale collaborazione e di mutuo riconoscimento, sviluppando la programmazione integrata degli interventi in materia di attività culturali e spettacolo, nonché adeguate forme di consultazione, informazione e coordinamento, anche con le istituzioni universitarie, di ricerca e di cultura, con l’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (AGIS) e sostenendo forme di partenariato pubblico-privato, quale modalità privilegiata per la realizzazione di progetti integrati a livello territoriale e plurisetoriale. (...)</p> <p>Art. 7 (Funzioni dei Comuni) 1. I Comuni esercitano le seguenti funzioni: a) promuovono singolarmente o in maniera associata, la gestione e la valorizzazione delle attività di spettacolo; b) promuovono la formazione e l’attività di spettacolo, anche in relazione a finalità turistiche e di sviluppo locale; c) partecipano, in forma diretta o convenzionata, con l’assunzione di relativi oneri, alla costruzione e gestione di soggetti stabili; d) partecipano, anche in forma associata, alla distribuzione della produzione teatrale, musicale, bandistica e della danza, corale sul territorio; e) curano la gestione e la conservazione dei luoghi destinati allo spettacolo di loro titolarità o loro affidati; f) promuovono, d’intesa con la Regione, la costituzione di reti e di residenze multidisciplinari per lo spettacolo e le attività culturali; g) sostengono la collaborazione con le istituzioni scolastiche, universitarie e con le associazioni culturali e sociali presenti sul territorio; h) promuovono la diffusione delle attività di spettacolo nelle scuole, sostenendo la cultura e la presenza dello spettacolo nelle università. 2. I Comuni, nel contesto della programmazione regionale e negli ambiti territoriali di competenza: a) sostengono le attività di spettacolo, raccordandole con le politiche di valorizzazione dei beni culturali e di promozione artistica e con le politiche sociali, per rispondere ai bisogni di cultura e di crescita sociale delle comunità locali; b) svolgono, anche tramite forme associative, i compiti attinenti l’erogazione dei servizi per le diverse forme di spettacolo, anche con riguardo alla promozione, programmazione e distribuzione degli spettacoli, avvalendosi di proprie strutture o di strutture di soggetti privati convenzionati; c) attuano interventi di istituzione, adeguamento e qualificazione di sedi e attrezzature destinate alle attività di spettacolo, di innovazione tecnologica e di valorizzazione del patrimonio storico e artistico dello spettacolo; d) promuovono la cultura musicale di tipo bandistico, corale e orchestrale; e) promuovono le attività di valorizzazione delle tradizioni teatrali e musicali locali.</p> <p>Art. 13 (Convenzioni e accordi) 1. La Regione, in cooperazione con partner pubblici e privati e per la realizzazione di progetti di interesse regionale, nazionale e comunitario, stipula convenzioni con soggetti pubblici e operatori culturali di rilievo regionale e nazionale nel settore dello spettacolo e delle attività culturali, inseriti nell’Albo regionale e dotati di adeguate risorse organizzative, produttive, finanziarie. 2. La Regione, anche su indicazione degli Enti locali, può stipulare convenzioni, di norma pluriennali, con soggetti pubblici e privati, dotati di adeguate risorse produttive e finanziarie. 3. Le convenzioni indicano: a) le attività e i progetti da realizzare; b) gli oneri a carico dei firmatari; c) l’arco temporale e le modalità di attuazione; d) i soggetti attuatori; e) le modalità di attuazione, anche ricorrendo alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.</p>	<p>Art. 1 (Principi generali) Art. 7 (Funzioni dei Comuni) Art. 13 (Convenzioni e accordi)</p> <p>La collaborazione con lo Stato, gli Enti locali ed altri istituti pubblici di settore nello spirito di leale collaborazione è uno dei principi fondamentali della legge, unitamente al sostegno al partenariato pubblico-privato considerato la modalità privilegiata per la realizzazione di progetti integrati “a livello territoriale e plurisetoriale”.</p> <p>Le Funzioni dei Comuni, singolarmente o in maniera associata, comportano la gestione e la valorizzazione delle attività di spettacolo anche in relazione a finalità turistiche e di sviluppo locale. I Comuni più nello specifico partecipano, in forma diretta o convenzionata, alla costruzione e gestione di soggetti stabili, curano la gestione e la conservazione dei luoghi di spettacolo, promuovono la costituzione di reti e di residenze multidisciplinari, sostengono la collaborazione con scuole, università, associazioni culturali e sociali, raccordano gli interventi per lo spettacolo con le politiche relative ai beni culturali e sociali, intervengono nella realizzazione e qualificazione di sedi e attrezzature di spettacolo anche in funzione della valorizzazione del patrimonio storico e artistico, promuovono le tradizioni teatrali e musicale locali.</p> <p>L’erogazione dei servizi con riguardo alla promozione, programmazione e distribuzione degli spettacoli, può essere realizzata con proprie strutture o tramite soggetti privati convenzionati.</p> <p>La Regione può stipulare convenzioni anche su indicazione degli Enti locali con soggetti pubblici e privati.</p>
<p>4. AREA PRODUZIONE O INTEGRATA (PRODUZIONE / PROMOZIONE / ESERCIZIO)</p>	<p>A. Definizione, funzione e requisiti delle principali istituzioni</p>	<p>Art. 7 (Funzioni dei Comuni) 1. I Comuni esercitano le seguenti funzioni: (...) c) partecipano, in forma diretta o convenzionata, con l’assunzione di relativi oneri, alla costruzione e gestione di soggetti stabili; (...)</p> <p>Art. 12 (Elenco delle “Eccellenze artistiche regionali”) 1. È istituito l’elenco delle “Eccellenze artistiche regionali” ovvero soggetti che svolgono attività di spettacolo di rilevanza regionale. 2. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce i requisiti per ottenere il riconoscimento sulla base delle seguenti indicazioni: a) previsione nello statuto o nell’atto costitutivo della finalità di produzione e promozione dello spettacolo; b) sede in Basilicata; c) svolgimento negli ultimi tre anni di una documentata attività di elevato interesse culturale, anche con valenza di carattere educativo. 3. Il possesso dei requisiti dei soggetti iscritti è verificato ogni due anni. L’assenza anche di uno solo dei requisiti previsti determina la cancellazione d’ufficio dall’elenco. 4. Il Teatro “Francesco Stabile” di Potenza, da sempre luogo di eccellenza dello spettacolo dal vivo, è riconosciuto “Teatro Storico Lucano”.</p> <p>Art. 16 (Istituzioni e organismi d’interesse regionale) 1. La Regione può aderire o partecipare alla costituzione di enti o fondazioni di cui all’articolo 12 del Codice Civile che, senza scopi di lucro, abbiano finalità nei settori di cui alla presente legge.</p>	<p>Art. 7 (Funzioni dei Comuni) Art. 12 (Elenco delle “Eccellenze artistiche regionali”) Art. 16 (Istituzioni e organismi d’interesse regionale)</p> <p>Non si indicano per tipologia o nominandole le principali istituzioni. Nonostante la legge sia allineata al FUS per quanto riguarda riconoscimenti e metodi di valutazione, non si fa nessun riferimento a Teatri Nazionali, o TRIC, o Centri né all’integrazione delle funzioni di produzione e programmazione.</p> <p>Fra le Funzioni dei Comuni si include però la partecipazione in forma diretta o convenzionata alla costruzione e gestione di soggetti stabili.</p> <p>La legge inoltre istituisce l’elenco delle “Eccellenze artistiche regionali”, che svolgono attività di rilevanza regionale, i requisiti per il riconoscimento comportano la sede in Basilicata e lo svolgimento di attività documentata di elevato interesse culturale per almeno tre anni.</p> <p>Unica organizzazione nominata è il Teatro “Francesco Stabile” di Potenza, riconosciuto “Teatro Storico Lucano” (è un teatro di ospitalità).</p>

**4. AREA
PRODUZIONE O
INTEGRATA
(PRODUZIONE /
PROMOZIONE /
ESERCIZIO)**

**B. Obiettivi e condizioni
di sostegno alle attività di
produzione private e
indipendenti**

Art. 6 (Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione ed impulso promozionale, di indirizzo e monitoraggio in materia di spettacolo di cui alla presente legge ed assicura azioni equilibrate ed omogenee, ed in particolare:

- a) garantisce continuità, sviluppo e sostegno agli operatori nei diversi settori dello spettacolo che realizzano gli indirizzi regionali, con particolare riguardo per la produzione, la circuitazione degli eventi, la promozione e la formazione;
- b) individua gli obiettivi generali e settoriali, criteri di priorità e le modalità di assegnazione dei contributi;
- (...)
- e) definisce i requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo regionale degli operatori culturali;
- g) promuove i progetti di rilievo regionale, nonché di rilevanza nazionale, comunitaria ed internazionale, valorizzando l'accesso di nuovi soggetti al sistema dello spettacolo;
- (...)

Art. 9 (Piano annuale per lo spettacolo)

1. Il Piano annuale per lo spettacolo è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare ed attua il Programma triennale avendo cura di salvaguardare la qualità e l'equilibrio territoriale. In particolare:

- a) indica le modalità e i tempi per la realizzazione degli interventi e dei progetti;
 - b) definisce le iniziative culturali e promozionali che coinvolgono i soggetti dello spettacolo e riguardano l'intero territorio regionale, i requisiti, le modalità di ammissione al contributo regionale e le caratteristiche qualitative e quantitative delle iniziative rientranti nelle attività oggetto del sostegno;
 - c) privilegia le iniziative che favoriscono l'utilizzo di personale artistico lucano;
 - d) ripartisce le risorse finanziarie previste dal Programma regionale di cui all'art. 8. 2. Il Piano assicura, altresì, che:
 - a) i contributi finanziari siano disposti sulla base dei costi effettivi sostenuti dai soggetti beneficiari, secondo i criteri di valutazione dei progetti ed il sistema di valutazione adottato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT) con Decreto 1° luglio 2014, articolato per qualità artistica e dimensione quantitativa;
 - b) la concessione di un acconto fino ad un massimo del cinquanta per cento del contributo assegnato e la differenza dopo la presentazione della rendicontazione delle spese effettive e la verifica dei contratti nazionali di lavoro della categoria spettacolo.
3. Il Piano annuale è approvato entro il 31 gennaio di ogni anno.

Art. 11 (Albo regionale)

1. È istituito presso il Dipartimento Presidenza, Ufficio sistemi culturali turistici e cooperazione internazionale, l'Albo regionale articolato in due sezioni:
- a) sezione degli operatori dello spettacolo [dal vivo] [3] riconosciuti dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT) ai sensi del D.M. 12 novembre 2007 e successive modifiche;
 - b) sezione degli operatori dello spettacolo [dal vivo] [4] non riconosciuti.
2. L'iscrizione all'Albo è condizione per accedere ai contributi disposti dalla Regione Basilicata, anche a valere sui fondi nazionali e comunitari ed è riservata a soggetti pubblici e privati che, a prescindere dalla forma giuridica, abbiano sede legale in Basilicata, siano formalmente costituiti e dotati di statuti coerenti con le finalità e le tipologie di attività e progetti previsti dalla presente legge ed operino nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
3. L'Albo è istituito ed è aggiornato secondo criteri e modalità stabiliti con provvedimento dell'Ufficio competente, sentito l'Osservatorio di cui all'art. 10.
4. È motivo di esclusione dall'albo il mancato rispetto del CCNL della categoria nonché il mancato rispetto delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 12 (Elenco delle "Eccellenze artistiche regionali")

1. È istituito l'elenco delle "Eccellenze artistiche regionali" ovvero soggetti che svolgono attività di spettacolo di rilevanza regionale.
2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce i requisiti per ottenere il riconoscimento sulla base delle seguenti indicazioni:
- a) previsione nello statuto o nell'atto costitutivo della finalità di produzione e promozione dello spettacolo; b) sede in Basilicata;
 - c) svolgimento negli ultimi tre anni di una documentata attività di elevato interesse culturale, anche con valenza di carattere educativo.
3. Il possesso dei requisiti dei soggetti iscritti è verificato ogni due anni. L'assenza anche di uno solo dei requisiti previsti determina la cancellazione d'ufficio dall'elenco.
4. Il Teatro "Francesco Stabile" di Potenza, da sempre luogo di eccellenza dello spettacolo dal vivo, è riconosciuto "Teatro Storico Lucano".

Art. 13 (Convenzioni e accordi)

1. La Regione, in cooperazione con partner pubblici e privati e per la realizzazione di progetti di interesse regionale, nazionale e comunitario, stipula convenzioni con soggetti pubblici e operatori culturali di rilievo regionale e nazionale nel settore dello spettacolo e delle attività culturali, inseriti nell'Albo regionale e dotati di adeguate risorse organizzative, produttive, finanziarie.
2. La Regione, anche su indicazione degli Enti locali, può stipulare convenzioni, di norma pluriennali, con soggetti pubblici e privati, dotati di adeguate risorse produttive e finanziarie.
3. Le convenzioni indicano:
- a) le attività e i progetti da realizzare;
 - b) gli oneri a carico dei firmatari;
 - c) l'arco temporale e le modalità di attuazione;
 - d) i soggetti attuatori;
 - e) le modalità di attuazione, anche ricorrendo alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

Art. 6 (Funzioni della Regione)
Art. 9 (Piano annuale per lo spettacolo)
Art. 11 (Albo regionale)
Art. 12 (Elenco delle "Eccellenze artistiche regionali")
Art. 13 (Convenzioni e accordi)

Il sostegno all'attività privata e il rapporto pubblico privato sono fra i principi della legge. La Regione garantisce continuità, sviluppo e sostegno agli operatori nei diversi settori dello spettacolo con particolare riguardo a produzione, circuitazione, promozione e formazione, individua le modalità di assegnazione dei contributi, definisce i requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo regionale degli operatori culturali, promuove i progetti di rilievo regionale, nazionale e internazionale "valorizzando l'accesso di nuovi soggetti al sistema dello spettacolo".

il Piano annuale per lo spettacolo indica requisiti, modalità di ammissione al contributo e caratteristiche delle iniziative oggetto del sostegno, privilegiando quelle che favoriscono l'utilizzo di personale artistico lucano.

Per la valutazione dei contributi finanziari si segue il sistema adottato dal MIBACT con Decreto 1° luglio 2014, basato su qualità artistica e dimensione quantitativa. Si prevede la concessione di un acconto fino ad un massimo del cinquanta per cento del contributo assegnato e la differenza è subordinata alla verifica del rispetto dei contratti nazionali di lavoro.

L'Albo regionale dello spettacolo prevede due sezioni: gli operatori dello spettacolo riconosciuti dal MIBACT e quelli non riconosciuti. Possono essere soggetti pubblici e privati, a prescindere dalla forma giuridica, purché con sede in regione. L'iscrizione all'Albo è condizione per accedere ai contributi, che -se privilegeranno i soggetti riconosciuti dal Mibact e in particolare le "Eccellenze artistiche regionali"- possono riguardare tutti gli altri soggetti ammessi all'albo. Per la realizzazione di progetti la Regione stipula convenzioni con soggetti pubblici e "operatori culturali di rilievo regionale e nazionale (...)" inseriti nell'Albo regionale e dotati di adeguate risorse organizzative, produttive, finanziarie" Le convenzioni indicano i progetti, gli oneri a carico dei firmatari, tempi e modi, soggetti attuatori.

	<p>C. Disposizioni relative ai giovani e alla ricerca</p>	<p>Art. 2 (Obiettivi strategici e strumenti) (...) 2. Favorisce il ricambio generazionale valorizzandone il potenziale creativo e sostenendo la capacità dei soggetti di elaborare strategie di comunicazione innovative idonee a raggiungere un pubblico nuovo e diversificato, nonché di ottenere riconoscimenti dalla critica nazionale ed internazionale. 3. La Regione Basilicata sostiene la programmazione, la promozione, la produzione dello spettacolo, mediante: (...) d) il sostegno dell'imprenditoria giovanile nel settore dello spettacolo per la creazione di nuove occupazioni. (...)</p> <p>Art. 5 (Residenze multidisciplinari) 1. Sono Residenze multidisciplinari i luoghi pubblici o privati, in grado di sostenere una molteplicità di attività interdisciplinari di ospitalità artistica, produzione, distribuzione, promozione, formazione, capaci di attivare la contaminazione tra i linguaggi e una rete di relazioni con il territorio locale, nazionale ed internazionale. 2. Le Residenze realizzano progetti pluriennali che si diversificano dall'attività ordinaria svolta dai soggetti richiedenti e rispondono alle necessità di crescita sostenibile della comunità locale. A tal fine le Residenze prevedono: a) l'organizzazione di una articolata e qualificata attività di ospitalità culturale coerente con gli obiettivi della Residenza; b) l'allestimento di una produzione inedita all'anno, compatibile con le linee della Residenza e della programmazione triennale; c) l'innovatività, l'attenzione ai giovani talenti e la realizzazione di attività indirizzate alla formazione, con una specifica attenzione alle giovani generazioni; d) l'attivazione di stabili rapporti con le istituzioni scolastiche del territorio interessato; e) l'attenzione al patrimonio culturale locale, ai processi di integrazione culturale. (...)</p>	<p>Art. 2 (Obiettivi strategici e strumenti) Art. 5 (Residenze multidisciplinari)</p> <p>Nel quadro degli obiettivi e dei principi la Regione favorisce il ricambio generazionale sostenendo strategie di comunicazione innovative e sostiene l'imprenditoria giovanile per la creazione di nuove occupazioni. Il collegamento fra giovani e ricerca e l'attenzione ai giovani è centrale per le Residenze (vedi campo 6. <i>RESIDENZE AREA FUS (2014 / 2017) E EXTRA FUS</i>) cui si chiede capacità di attivare la contaminazione tra i linguaggi, innovatività e attenzione ai giovani talenti e formazione orientata alle giovani generazioni;</p>
<p>4. AREA PRODUZIONE O INTEGRATA (PRODUZIONE / PROMOZIONE / ESERCIZIO)</p>	<p>D. Disposizioni specifiche teatro ragazzi e giovani</p>	<p>Art. 5 (Residenze multidisciplinari) (...) 2. Le Residenze realizzano progetti pluriennali che si diversificano dall'attività ordinaria svolta dai soggetti richiedenti e rispondono alle necessità di crescita sostenibile della comunità locale. A tal fine le Residenze prevedono: (...) d) l'attivazione di stabili rapporti con le istituzioni scolastiche del territorio interessato; (...)</p> <p>Art. 7 (Funzioni dei Comuni) 1. I Comuni esercitano le seguenti funzioni: (...) g) sostengono la collaborazione con le istituzioni scolastiche, universitarie e con le associazioni culturali e sociali presenti sul territorio; h) promuovono la diffusione delle attività di spettacolo nelle scuole, sostenendo la cultura e la presenza dello spettacolo nelle università. (...)</p> <p>Art. 8 (Programma regionale per lo spettacolo) (...) 2. Il programma ha durata triennale e stabilisce in particolare: (...) c) le priorità con particolare attenzione alle attività di spettacolo rivolte con finalità educative al mondo della scuola; (...)</p> <p>Art. 12 (Elenco delle "Eccellenze artistiche regionali") 1. È istituito l'elenco delle "Eccellenze artistiche regionali" ovvero soggetti che svolgono attività di spettacolo di rilevanza regionale. 2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce i requisiti per ottenere il riconoscimento sulla base delle seguenti indicazioni: (...) c) svolgimento negli ultimi tre anni di una documentata attività di elevato interesse culturale, anche con valenza di carattere educativo. (...)</p>	<p>Art. 5 (Residenze multidisciplinari) Art. 7 (Funzioni dei Comuni) Art. 8 (Programma regionale per lo spettacolo) Art. 12 (Elenco delle "Eccellenze artistiche regionali")</p> <p>La legge non nomina il teatro ragazzi (del resto non nomina nessun genere) ma contiene numerosi riferimenti al rapporto con le scuole e alla funzione educativa. Alle Residenze si chiede di attivare stabili rapporti con le istituzioni scolastiche. Fra le Funzioni dei Comuni si prevede la collaborazione con le istituzioni scolastiche e la diffusione delle attività di spettacolo nelle scuole. Il Programma regionale individua come priorità le attività di spettacolo rivolte con finalità educative al mondo della scuola e fra i requisiti delle "Eccellenze artistiche regionali" si indica lo svolgimento di una documentata attività "anche con valenza di carattere educativo"</p>
	<p>E. Disposizioni settoriali musica, danza, circo, teatro di strada</p>	<p>nessun riferimento</p>	<p>nessun riferimento</p>
<p>5. FESTIVAL</p>		<p>nessun riferimento</p>	<p>nessun riferimento</p>

<p>6. RESIDENZE AREA FUS (2014 / 2017) E EXTRA FUS</p>	<p>Art. 5 (Residenze multidisciplinari) 1. Sono Residenze multidisciplinari i luoghi pubblici o privati, in grado di sostenere una molteplicità di attività interdisciplinari di ospitalità artistica, produzione, distribuzione, promozione, formazione, capaci di attivare la contaminazione tra i linguaggi e una rete di relazioni con il territorio locale, nazionale ed internazionale. 2. Le Residenze realizzano progetti pluriennali che si diversificano dall'attività ordinaria svolta dai soggetti richiedenti e rispondono alle necessità di crescita sostenibile della comunità locale. A tal fine le Residenze prevedono: a) l'organizzazione di una articolata e qualificata attività di ospitalità culturale coerente con gli obiettivi della Residenza; b) l'allestimento di una produzione inedita all'anno, compatibile con le linee della Residenza e della programmazione triennale; c) l'innovatività, l'attenzione ai giovani talenti e la realizzazione di attività indirizzate alla formazione, con una specifica attenzione alle giovani generazioni; d) l'attivazione di stabili rapporti con le istituzioni scolastiche del territorio interessato; e) l'attenzione al patrimonio culturale locale, ai processi di integrazione culturale. 3. La candidatura e l'accesso ai fondi può avvenire esclusivamente attraverso un partenariato tra soggetti iscritti nell'albo regionale di cui all'art. 11. 4. Gli interventi di cui ai commi precedenti del presente articolo sono oggetto di misure di sostegno nell'ambito della programmazione regionale per lo spettacolo.</p> <p>Art. 7 (Funzioni dei Comuni) 1. I Comuni esercitano le seguenti funzioni: (...) f) promuovono, d'intesa con la Regione, la costituzione di reti e di residenze multidisciplinari per lo spettacolo e le attività culturali; (...)</p>	<p>Art. 5 (Residenze multidisciplinari) Art. 7 (Funzioni dei Comuni)</p> <p>Le Residenze multidisciplinari sono "luoghi pubblici o privati, in grado di sostenere una molteplicità di attività interdisciplinari di ospitalità artistica, produzione, distribuzione, promozione, formazione, capaci di attivare la contaminazione tra i linguaggi e una rete di relazioni con il territorio locale, nazionale ed internazionale". Il testo recepisce il valore che per la prima volta il DM 2014 ha attribuito alle residenze ma non (ancora) le linee e i limiti dei protocolli di intesa Stato-Regione, cui la Basilicata ha aderito. I progetti triennali delle Residenze si diversificano dall'attività ordinaria dei soggetti richiedenti e prevedono: ospitalità, una produzione inedita all'anno, carattere innovativo con attenzione ai giovani talenti, attività di formazione, rivolta in particolare alle giovani generazioni, rapporti stabili con le istituzioni scolastiche, attenzione al patrimonio culturale e ai processi di integrazione culturale. La costituzione delle residenze multidisciplinari è anche fra le funzioni dei Comuni. La candidatura alla qualifica di residenza e ai contributi può avvenire esclusivamente attraverso un partenariato tra soggetti iscritti nell'albo regionale.</p>
<p>7. DISTRIBUZIONE / ESERCIZIO</p>	<p>A. Modalità di intervento dei Comuni e altri enti nella gestione di teatri/spazi pubblici e privati</p> <p>Art. 7 (Funzioni dei Comuni) 1. I Comuni esercitano le seguenti funzioni: a) promuovono singolarmente o in maniera associata, la gestione e la valorizzazione delle attività di spettacolo; b) promuovono la formazione e l'attività di spettacolo, anche in relazione a finalità turistiche e di sviluppo locale; c) partecipano, in forma diretta o convenzionata, con l'assunzione di relativi oneri, alla costruzione e gestione di soggetti stabili; d) partecipano, anche in forma associata, alla distribuzione della produzione teatrale, musicale, bandistica e della danza, corale sul territorio; e) curano la gestione e la conservazione dei luoghi destinati allo spettacolo di loro titolarità o loro affidati; f) promuovono, d'intesa con la Regione, la costituzione di reti e di residenze multidisciplinari per lo spettacolo e le attività culturali; (...) 2. I Comuni, nel contesto della programmazione regionale e negli ambiti territoriali di competenza: (...) b) svolgono, anche tramite forme associative, i compiti attinenti l'erogazione dei servizi per le diverse forme di spettacolo, anche con riguardo alla promozione, programmazione e distribuzione degli spettacoli, avvalendosi di proprie strutture o di strutture di soggetti privati convenzionati; c) attuano interventi di istituzione, adeguamento e qualificazione di sedi e attrezzature destinate alle attività di spettacolo, di innovazione tecnologica e di valorizzazione del patrimonio storico e artistico dello spettacolo; (...)</p>	<p>Art. 7 (Funzioni dei Comuni)</p> <p>Fra le funzioni dei Comuni emergono quelle relative alla programmazione, alla gestione o al sostegno degli spazi: "curano la gestione e la conservazione dei luoghi destinati allo spettacolo di loro titolarità o loro affidati". Possono anche istituirli, qualificarli e dotarli di attrezzature anche in un'ottica di valorizzazione del patrimonio storico e artistico. Indirettamente la funzione dei Comuni nella gestione di spazi pubblici e privati riguarda anche la partecipazione alla costruzione e gestione di soggetti stabili e la promozione delle residenze (forme di attività che implicano la presenza di luoghi di spettacolo) e la partecipazione alla distribuzione della produzione teatrale (anche in rete). Ancora più precisamente i Comuni svolgono compiti di servizio con riguardo alla programmazione e distribuzione degli spettacoli con proprie strutture o strutture di soggetti privati convenzionati.</p>

<p>7. DISTRIBUZIONE / ESERCIZIO</p>	<p>B. Modalità di sostegno ai circuiti e altre eventuali reti</p>	<p>Art. 1 (Principi generali) (...) 3. La Regione orienta gli interventi in materia di spettacolo, avendo riguardo in particolare alla produzione, alla circuitazione degli eventi, alla mobilità, alla formazione del pubblico, perseguendo la più ampia partecipazione degli spettatori e un’equilibrata distribuzione dell’offerta culturale nel territorio regionale, riservando speciale attenzione alle aree meno servite e svantaggiate.</p> <p>Art. 2 (Obiettivi strategici e strumenti) 1. La Regione Basilicata concorre allo sviluppo del sistema dello spettacolo, favorendo la qualità dell’offerta, anche a carattere internazionale e multidisciplinare, e la pluralità delle espressioni artistiche, i progetti e i processi di lavoro a carattere innovativo, la qualificazione delle competenze artistiche, l’interazione tra lo spettacolo e l’intera filiera culturale, educativa e del turismo; determina i presupposti per un riequilibrio territoriale dell’offerta e della domanda; sostiene la capacità di operare in rete tra soggetti e strutture del sistema artistico e culturale pubblico e privato. (...)</p> <p>Art. 4 (Reti) 1. Le reti sono un’organizzazione stabile di formazione, produzione e diffusione culturale che interseca i diversi settori delle espressioni culturali e le differenti competenze e culture. 2. Allo scopo di stimolare la costruzione di reti tra soggetti pubblici e privati, appartenenti al settore dello spettacolo e a quello delle attività culturali sul territorio regionale, la Regione partecipa a reti nazionali ed internazionali ed incentiva progetti di produzione e diffusione delle attività culturali e dello spettacolo. 3. Gli interventi del presente articolo sono oggetto di misure di sostegno nella programmazione regionale.</p> <p>Art. 7 (Funzioni dei Comuni) 1. I Comuni esercitano le seguenti funzioni: a) promuovono singolarmente o in maniera associata, la gestione e la valorizzazione delle attività di spettacolo; b) promuovono la formazione e l’attività di spettacolo, anche in relazione a finalità turistiche e di sviluppo locale; c) partecipano, in forma diretta o convenzionata, con l’assunzione di relativi oneri, alla costruzione e gestione di soggetti stabili; d) partecipano, anche in forma associata, alla distribuzione della produzione teatrale, musicale, bandistica e della danza, corale sul territorio; e) curano la gestione e la conservazione dei luoghi destinati allo spettacolo di loro titolarità o loro affidati; f) promuovono, d’intesa con la Regione, la costituzione di reti e di residenze multidisciplinari per lo spettacolo e le attività culturali; (...)</p> <p>Art. 16 (Istituzioni e organismi d’interesse regionale) 1. La Regione può aderire o partecipare alla costituzione di enti o fondazioni di cui all’articolo 12 del Codice Civile che, senza scopi di lucro, abbiano finalità nei settori di cui alla presente legge.</p>	<p>Art. 1 (Principi generali) Art. 2 (Obiettivi strategici e strumenti) Art. 4 (Reti) Art. 7 (Funzioni dei Comuni) Art. 16 (Istituzioni e organismi d’interesse regionale)</p> <p>La legge riserva particolare attenzione alle “reti”, inserendole fra gli obiettivi strategici e dedicando un articolo. Per “reti” si intendono “organizzazioni stabili di formazione, produzione e diffusione culturale che intersecano i diversi settori delle espressioni culturali e le differenti competenze e culture”. La Regione ne stimola la creazione, anche con misure di sostegno, e partecipa a sua volta a reti nazionali ed internazionali. Nella legge non si nominano esplicitamente i circuiti di distribuzione ma fra le Funzioni dei Comuni c’è la partecipazione, anche in forma associata, alla distribuzione e la Regione a sua volta, con un articolo dedicato, può aderire o partecipare alla costituzione di enti senza scopi di lucro che perseguano le finalità della legge. Una delle principali finalità è un’equilibrata distribuzione dell’offerta culturale nel territorio regionale.</p>
	<p>C. Modalità di sostegno a teatri pubblici, privati, luoghi della cultura</p>	<p>nessun riferimento</p>	<p>La legge non fa riferimenti diretti al sostegno degli esercizi teatrali, ma indirettamente nel quadro della collaborazione con gli enti locali -che nella promozione e gestione degli spazi hanno una delle principali funzioni- e nel sostegno alle residenze.</p>
<p>8. PROMOZIONE E COLLEGAMENTO AD ALTRI AMBITI E FORME DI INTERVENTO</p>	<p>A. Riferimento area sociale</p>	<p>Art. 1 (Principi generali) 1. La Regione Basilicata considera la dimensione culturale un fondamentale perno di crescita, di sviluppo qualificato e riconosce nello spettacolo uno strumento fondamentale di espressione artistica e di libertà creativa per la crescita culturale, l’aggregazione e l’integrazione sociale, per lo sviluppo economico, per la creazione di nuova occupazione, un modello efficace ed importante dell’identità dei territori. Concorre alla promozione delle attività di spettacolo nel rispetto dell’autonomia della programmazione. (...)</p> <p>Art. 5 (Residenze multidisciplinari) 1. Sono Residenze multidisciplinari i luoghi pubblici o privati, in grado di sostenere una molteplicità di attività interdisciplinari di ospitalità artistica, produzione, distribuzione, promozione, formazione, capaci di attivare la contaminazione tra i linguaggi e una rete di relazioni con il territorio locale, nazionale ed internazionale. 2. Le Residenze realizzano progetti pluriennali che si diversificano dall’attività ordinaria svolta dai soggetti richiedenti e rispondono alle necessità di crescita sostenibile della comunità locale. A tal fine le Residenze prevedono: e) l’attenzione al patrimonio culturale locale, ai processi di integrazione culturale.</p> <p>Art. 7 (Funzioni dei Comuni) 2. I Comuni, nel contesto della programmazione regionale e negli ambiti territoriali di competenza: a) sostengono le attività di spettacolo, raccordandole con le politiche di valorizzazione dei beni culturali e di promozione artistica e con le politiche sociali, per rispondere ai bisogni di cultura e di crescita sociale delle comunità locali; (...) g) sostengono la collaborazione con le istituzioni scolastiche, universitarie e con le associazioni culturali e sociali presenti sul territorio;</p>	<p>Art. 1 (Principi generali) Art. 5 (Residenze multidisciplinari) Art. 7 (Funzioni dei Comuni)</p> <p>Fra le funzioni dello spettacolo si indica l’aggregazione e l’integrazione sociale. Il principio sembra trovare attuazione nelle funzioni delle Residenze, cui si chiede attenzione ai processi di integrazione culturale e ai comuni, e dei Comuni chiamati a sostenere le attività di spettacolo “raccordandole con le politiche sociali, per rispondere ai bisogni di cultura e di crescita sociale delle comunità locali” e a collaborare con le associazioni culturali e sociali presenti sul territorio.</p>

8. PROMOZIONE E COLLEGAMENTO AD ALTRI AMBITI E FORME DI INTERVENTO	B. Formazione professionale	<p>Art. 4 (Reti) 1. Le reti sono un'organizzazione stabile di formazione, produzione e diffusione culturale che interseca i diversi settori delle espressioni culturali e le differenti competenze e culture. (...)</p> <p>Art. 5 (Residenze multidisciplinari) (...) 2. Le Residenze realizzano progetti pluriennali che si diversificano dall'attività ordinaria svolta dai soggetti richiedenti e rispondono alle necessità di crescita sostenibile della comunità locale. A tal fine le Residenze prevedono: (...) c) l'innovatività, l'attenzione ai giovani talenti e la realizzazione di attività indirizzate alla formazione, con una specifica attenzione alle giovani generazioni; (...)</p> <p>Art. 6 (Funzioni della Regione) 1. La Regione esercita le funzioni di programmazione ed impulso promozionale, di indirizzo e monitoraggio in materia di spettacolo di cui alla presente legge ed assicura azioni equilibrate ed omogenee, ed in particolare: a) garantisce continuità, sviluppo e sostegno agli operatori nei diversi settori dello spettacolo che realizzano gli indirizzi regionali, con particolare riguardo per la produzione, la circuitazione degli eventi, la promozione e la formazione; (...)</p>	<p>Art. 4 (Reti) Art. 5 (Residenze multidisciplinari) Art. 6 (Funzioni della Regione)</p> <p>Fra le funzioni di programmazione ed impulso promozionale della Regione attraverso il sostegno agli operatori si menziona anche la formazione. Riferimenti precisi riguardano i compiti delle Residenze multidisciplinari che prevedono la realizzazione di attività di formazione con attenzione alle giovani generazioni, più generici le reti, in quanto organizzazioni stabili di formazione, produzione e diffusione.</p>
	C. Riferimenti a beni culturali, turismo e ambiente	<p>Art. 2 (Obiettivi strategici e strumenti) 1. La Regione Basilicata concorre allo sviluppo del sistema dello spettacolo, favorendo la qualità dell'offerta, anche a carattere internazionale e multidisciplinare, e la pluralità delle espressioni artistiche, i progetti e i processi di lavoro a carattere innovativo, la qualificazione delle competenze artistiche, l'interazione tra lo spettacolo e l'intera filiera culturale, educativa e del turismo; determina i presupposti per un riequilibrio territoriale dell'offerta e della domanda; sostiene la capacità di operare in rete tra soggetti e strutture del sistema artistico e culturale pubblico e privato. (...)</p> <p>Art. 7 (Funzioni dei Comuni) 2. I Comuni, nel contesto della programmazione regionale e negli ambiti territoriali di competenza: a) sostengono le attività di spettacolo, raccordandole con le politiche di valorizzazione dei beni culturali e di promozione artistica e con le politiche sociali, per rispondere ai bisogni di cultura e di crescita sociale delle comunità locali; (...) c) attuano interventi di istituzione, adeguamento e qualificazione di sedi e attrezzature destinate alle attività di spettacolo, di innovazione tecnologica e di valorizzazione del patrimonio storico e artistico dello spettacolo; (...)</p>	<p>Art. 2 (Obiettivi strategici e strumenti) Art. 7 (Funzioni dei Comuni)</p> <p>Fra gli obiettivi strategici della Regione Basilicata c'è l'interazione tra lo spettacolo e l'intera filiera culturale, educativa e del turismo. La legge però non contiene indicazioni se non quella ai Comuni di sostenere le attività di spettacolo, raccordandole con le politiche di valorizzazione dei beni culturali e attuare interventi di valorizzazione del patrimonio storico e artistico. Si ricorda che la legge non menziona e non disciplina i festival.</p>
	D. Lavoro	<p>Art. 11 (Albo regionale) 1. E' istituito presso il Dipartimento Presidenza, Ufficio sistemi culturali turistici e cooperazione internazionale, l'Albo regionale articolato in due sezioni: a) sezione degli operatori dello spettacolo riconosciuti dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT) ai sensi del D.M. 12 novembre 2007 e successive modifiche; b) sezione degli operatori dello spettacolo non riconosciuti. 2. L'iscrizione all'Albo è condizione per accedere ai contributi disposti dalla Regione Basilicata, anche a valere sui fondi nazionali e comunitari ed è riservata a soggetti pubblici e privati che, a prescindere dalla forma giuridica, abbiano sede legale in Basilicata, siano formalmente costituiti e dotati di statuti coerenti con le finalità e le tipologie di attività e progetti previsti dalla presente legge ed operino nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro. 3. L'Albo è istituito ed è aggiornato secondo criteri e modalità stabiliti con provvedimento dell'Ufficio competente, sentito l'Osservatorio di cui all'art. 10. 4. È motivo di esclusione dall'albo il mancato rispetto del CCNL della categoria nonché il mancato rispetto delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro.</p>	<p>Art. 11 (Albo regionale)</p> <p>Tanto per gli operatori dello spettacolo riconosciuti dal MIBACT, che per quelli non riconosciuti, l'albo condiziona l'iscrizione al rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro (che è quindi una condizione anche per l'ammissione ai contributi regionali).</p>
	E. Edilizia e adeguamenti tecnologici	<p>Art. 7 (Funzione dei Comuni) (...) 2. I Comuni, nel contesto della programmazione regionale e negli ambiti territoriali di competenza: (...) c) attuano interventi di istituzione, adeguamento e qualificazione di sedi e attrezzature destinate alle attività di spettacolo, di innovazione tecnologica e di valorizzazione del patrimonio storico e artistico dello spettacolo; (...)</p>	<p>Art. 7 (Funzione dei Comuni)</p> <p>Rientra nelle funzioni dei Comuni l'istituzione, l'adeguamento, la qualificazione e l'innovazione tecnologica di sedi di spettacolo, nonché la valorizzazione del patrimonio storico.</p>

8. PROMOZIONE E COLLEGAMENTO AD ALTRI AMBITI E FORME DI INTERVENTO	F. Sostegni ad attività internazionale ed europea	<p>Art. 2 (Obiettivi strategici e strumenti) 1. La Regione Basilicata concorre allo sviluppo del sistema dello spettacolo, favorendo la qualità dell'offerta, anche a carattere internazionale e multidisciplinare, e la pluralità delle espressioni artistiche, i progetti e i processi di lavoro a carattere innovativo, la qualificazione delle competenze artistiche, l'interazione tra lo spettacolo e l'intera filiera culturale, educativa e del turismo; determina i presupposti per un riequilibrio territoriale dell'offerta e della domanda; sostiene la capacità di operare in rete tra soggetti e strutture del sistema artistico e culturale pubblico e privato. (...)</p> <p>Art. 4 (Reti) 1. Le reti sono un'organizzazione stabile di formazione, produzione e diffusione culturale che interseca i diversi settori delle espressioni culturali e le differenti competenze e culture. 2. Allo scopo di stimolare la costruzione di reti tra soggetti pubblici e privati, appartenenti al settore dello spettacolo e a quello delle attività culturali sul territorio regionale, la Regione partecipa a reti nazionali ed internazionali ed incentiva progetti di produzione e diffusione delle attività culturali e dello spettacolo. 3. Gli interventi del presente articolo sono oggetto di misure di sostegno nella programmazione regionale.</p> <p>Art. 5 (Residenze multidisciplinari) 1. Sono Residenze multidisciplinari i luoghi pubblici o privati, in grado di sostenere una molteplicità di attività interdisciplinari di ospitalità artistica, produzione, distribuzione, promozione, formazione, capaci di attivare la contaminazione tra i linguaggi e una rete di relazioni con il territorio locale, nazionale ed internazionale. (...)</p>	<p>Art. 2 (Obiettivi strategici e strumenti) Art. 4 (Reti) Art. 5 (Residenze multidisciplinari)</p> <p>Sono presenti nella legge riferimenti al sostegno ad attività internazionali. Fra gli obiettivi strategici si indica la qualità dell'offerta, anche a carattere internazionale. Anche per stimolare la creazione di reti a livello locale, la Regione partecipa a reti nazionali ed internazionali, infine le Residenze multidisciplinari sono chiamate a creare una rete di relazioni con il territorio locale, nazionale ed internazionale.</p>
	G. Forme di credito	<p>Art. 14 (Fondo di garanzia) 1. La Regione Basilicata facilita l'accesso al credito bancario dei soggetti pubblici e privati che gestiscono strutture permanenti regionali di spettacolo attraverso l'istituzione di un apposito Fondo di garanzia. 2. Le modalità operative e di attuazione del Fondo di garanzia sono disciplinate con provvedimento della Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione consiliare.</p>	<p>Art. 14 (Fondo di garanzia)</p> <p>È prevista l'istituzione di un apposito Fondo di garanzia per facilitare l'accesso al credito bancario ai oggetti che gestiscono strutture permanenti</p>
	H. Comunicazione e forme di sostegno alla domanda	<p>Art. 2 (Obiettivi strategici e strumenti) 1. La Regione Basilicata concorre allo sviluppo del sistema dello spettacolo, favorendo la qualità dell'offerta, anche a carattere internazionale e multidisciplinare, e la pluralità delle espressioni artistiche, i progetti e i processi di lavoro a carattere innovativo, la qualificazione delle competenze artistiche, l'interazione tra lo spettacolo e l'intera filiera culturale, educativa e del turismo; determina i presupposti per un riequilibrio territoriale dell'offerta e della domanda; sostiene la capacità di operare in rete tra soggetti e strutture del sistema artistico e culturale pubblico e privato. 2. Favorisce il ricambio generazionale valorizzandone il potenziale creativo e sostenendo la capacità dei soggetti di elaborare strategie di comunicazione innovative idonee a raggiungere un pubblico nuovo e diversificato, nonché di ottenere riconoscimenti dalla critica nazionale ed internazionale. (...)</p> <p>Art. 7 (Funzioni dei Comuni) 1. I Comuni esercitano le seguenti funzioni: (...) g) sostengono la collaborazione con le istituzioni scolastiche, universitarie e con le associazioni culturali e sociali presenti sul territorio; h) promuovono la diffusione delle attività di spettacolo nelle scuole, sostenendo la cultura e la presenza dello spettacolo nelle università. (...)</p>	<p>Art. 2 (Obiettivi strategici e strumenti) Art. 7 (Funzioni dei Comuni)</p> <p>La legge contiene alcuni riferimenti al pubblico a cominciare dall'obiettivo strategico del riequilibrio territoriale dell'offerta e della domanda. Un'indicazione precisa è collegata al ricambio generazionale e comporta il sostegno a strategie di comunicazione innovative idonee a raggiungere un pubblico nuovo e diversificato. Fra le Funzioni dei Comuni c'è la collaborazione con le istituzioni scolastiche, universitarie e con le associazioni presenti sul territorio e la diffusione delle attività nelle scuole e nelle università.</p>
	I. Tradizione e lingue locali	<p>Art. 7 (Funzioni dei Comuni) (..) 2. I Comuni, nel contesto della programmazione regionale e negli ambiti territoriali di competenza: (...) e) promuovono le attività di valorizzazione delle tradizioni teatrali e musicali locali.</p>	<p>Art. 7 (Funzioni dei Comuni)</p> <p>Unico riferimento fra le funzioni dei comuni che implicano la valorizzazione delle tradizioni teatrali e musicali locali.</p>

8. PROMOZIONE E COLLEGAMENTO AD ALTRI AMBITI E FORME DI INTERVENTO	J. Osservatori	<p>Art. 2 (Obiettivi strategici e strumenti) (...) 3. Al fine di regolare gli strumenti d’impatto e rafforzare l’azione di governance, soprattutto in termini di coerenza e di efficacia, la Regione Basilicata riconosce: (...) c) nell’Osservatorio, di cui al successivo art. 10, lo strumento di supporto alla programmazione regionale e di monitoraggio delle attività dello spettacolo. (...)</p> <p>Art. 10 (Osservatorio regionale per lo Spettacolo) 1. E’ istituito, senza oneri per la finanza regionale, l’Osservatorio Regionale per lo Spettacolo, incardinato nell’Ufficio competente, al fine di favorire la promozione e lo sviluppo dei processi culturali regionali. 2. L’Osservatorio, i cui componenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composto: a) da un rappresentante dei comuni designato dall’ANCI regionale; b) dal dirigente dell’Ufficio “Sistemi culturali e turistici e cooperazione internazionale”; c) da un rappresentante dei settori in cui si articola l’Albo regionale degli operatori dello spettacolo; d) da un rappresentante dell’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (AGIS); e) da due rappresentanti dei Conservatori di musica; f) un rappresentante dei lavoratori del settore indicato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative [2]. 3. Le modalità di funzionamento dell’Osservatorio sono stabilite con specifico regolamento del Dirigente competente. 4. L’Osservatorio si riunisce almeno tre volte l’anno ed esprime un parere non vincolante sulle funzioni di cui all’art. 6, comma 1, punto c). 5. I componenti restano in carica tre anni ed entro il 31 dicembre di ogni anno presentano alla Giunta regionale una relazione illustrativa dell’attività svolta. 6. L’attività dell’Osservatorio, in ottemperanza a quanto previsto dalle norme di legge (decreto legislativo 33/2013) è resa pubblica e diffusa attraverso il sito basilicatanet della Regione Basilicata. 7. La partecipazione all’Osservatorio è gratuita e dà diritto solo al rimborso delle spese di viaggio.</p>	<p>Art. 2 (Obiettivi strategici e strumenti) Art. 10 (Osservatorio regionale per lo Spettacolo)</p> <p>L’osservatorio regionale per lo spettacolo, “istituito, senza oneri per la finanza regionale” è incardinato nell’Ufficio competente è strumento di supporto alla programmazione regionale e di monitoraggio delle attività dello spettacolo, ha la finalità di “favorire la promozione e lo sviluppo dei processi culturali regionali”. La sua funzione, più che di elaborazione scientifica è di consultazione e rappresentanza (vedi campo 1.C Strumenti di consultazione). I componenti partecipano a titolo gratuito, restano in carica tre anni, sono nominati con decreto del Presidente della Giunta e rappresentano il complesso dei soggetti interessati alle politiche regionali: l’ANCI regionale, un rappresentante dei settori in cui si articola l’Albo regionale degli operatori dello spettacolo (vedi campo riconoscimento), un rappresentante dell’AGIS, due dei Conservatori di musica, uno dei lavoratori indicato dalle organizzazioni sindacali “comparativamente più rappresentative”, oltre al dirigente dell’Ufficio regionale “Sistemi culturali e turistici e cooperazione internazionale”. Il funzionamento dell’Osservatorio è stabilito con regolamento del Dirigente competente, si riunisce almeno tre volte l’anno ed esprime un parere non vincolante sul programma triennale, il piano annuale dello spettacolo e gli strumenti indicati. L’attività dell’Osservatorio è resa pubblica attraverso il sito basilicatanet.</p>
	K. Protezione proprietà intellettuale	nessun riferimento	nessun riferimento
	L. Altre forme di intervento	nessun riferimento	nessun riferimento
9. ASPETTI TECNICI	<p>Art. 18 (Abrogazioni di norme) 1. Sono abrogati il comma 6 dell’art. 4 e l’art. 21, relativi allo spettacolo, della L.R. 1 giugno 1988, n. 22 (Norme per la programmazione e lo sviluppo delle attività educative e culturali sul territorio regionale) e s.m.i., nonché tutte le altre norme incompatibili con le disposizioni contenute nella presente legge.</p> <p>Art. 19 (Norma transitoria) 1. Il programma triennale di cui all’articolo 8 è approvato entro sei mesi dalla data di istituzione dell’Osservatorio regionale dello Spettacolo di cui all’articolo 10 e dell’Albo di cui all’articolo 11 e dell’elenco di cui all’art. 12. 2. In sede di prima applicazione della presente legge, per l’anno 2015, la Giunta regionale approva la pianificazione annuale entro il 31 gennaio.</p> <p>Art. 20 (Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore) 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. 2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione</p>	<p>Art. 18 (Abrogazioni di norme) Art. 19 (Norma transitoria) Art. 20 (Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore)</p> <p>La legge contiene numerosi indicazioni collegate al cambio di normativa e ad aspetti procedurali, si rimanda agli articoli per approfondimenti</p>	
10. RISORSE	<p>Art. 15 (Fondo unico regionale per lo spettacolo) 1. E’ istituito il Fondo unico per lo spettacolo di seguito denominato FURS (Fondo Unico Regionale per lo Spettacolo), finalizzato a sostenere ed incrementare le attività nei settori dello spettacolo con priorità per i soggetti pubblici e privati già riconosciuti dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT) di cui al D.M. 12 novembre 2007 e successive modificazioni. 2. Alla dotazione del FURS si provvede con l’istituzione di apposito capitolo di spesa da iscriversi nel bilancio pluriennale della Regione. 3. Nel FURS confluiscono, inoltre, le risorse finanziarie nazionali, le risorse comunitarie, i fondi strutturali, nonché le risorse conferite alla Regione da altre istituzioni od enti pubblici e privati.</p> <p>Art. 17 (Norma finanziaria) 1. Agli oneri rivenienti dall’approvazione della presente legge si provvede con le risorse stanziare dalla legge di stabilità.</p>	<p>Art. 15 (Fondo unico regionale per lo spettacolo) Art. 17 (Norma finanziaria)</p> <p>La legge istituisce il Fondo unico per lo spettacolo (FURS). Da rilevare la priorità assegnata ai soggetti riconosciuti dal Ministero. Nel FURS, oltre al capitolo di spesa del bilancio regionale, confluiscono risorse finanziarie nazionali, risorse comunitarie, fondi strutturali e risorse conferite da istituzioni o enti pubblici e privati.</p>	